

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CENTRO CULTURALE ANZOLESE"

Articolo 1) – Denominazione e sede

L'Associazione di Volontariato denominata "Centro Culturale Anzolese" (di seguito indicata semplicemente come "Associazione"), costituita senza fini di lucro ad Anzola dell'Emilia in data 23/12/1980 nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile e delle altre norme speciali vigenti in materia, assume la forma di Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta ai sensi della legge 383/2000.

Pertanto l'Associazione, operante nei settori culturale, sociale e ricreativo, assume la nuova denominazione di:

"Centro Culturale Anzolese" – Associazione di Promozione Sociale con

- sede legale in Anzola dell'Emilia, Via Grimandi 1;
- sede sociale in Anzola dell'Emilia, Via XXV Aprile 8,

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2) – Scopi e attività

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale principalmente a favore dei propri associati ed eventualmente a favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa opera con finalità ricreative volte a favorire lo sviluppo culturale, sociale e civile quale elemento fondamentale di crescita intellettuale, del senso critico e della partecipazione civica attraverso iniziative di formazione, espressione, protagonismo e partecipazione per la promozione e la valorizzazione dei talenti dei cittadini con particolare riguardo alle giovani generazioni, in un'ottica di inclusione e partecipazione attiva per una comunità più coesa e solidale.

In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 successive modifiche e integrazioni, di seguito richiamato anche come *Codice del Terzo settore, aventi ad oggetto*:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione svolge attività di studio, approfondimento ed apprendimento di strumenti musicali, del canto e dell'arte musicale in genere; dell'arte grafica e delle lingue straniere;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. A titolo esemplificativo e non

esaustivo, l'Associazione svolge attività finalizzate a rafforzare la prevenzione ed il riciclaggio-recupero di oggetti dismessi destinati a diventare rifiuti, favorendone il riutilizzo in un'ottica di sensibilizzazione e sostenibilità ambientale anche attraverso l'organizzazione del "mercato del riuso";

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione effettua attività di studio, approfondimento e divulgazione del nostro patrimonio storico e culturale anche in riferimento al passato remoto, come la valorizzazione dei reperti archeologici delle terremare;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione promuove attività escursionistiche, a piedi ovvero in bicicletta, al fine di sostenere gli aspetti storico-culturali del nostro paesaggio e le caratteristiche peculiari dell'ambiente nel quale opera, allestisce spettacoli musicali, mostre di pittura o eventi a carattere letterario;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'associazione può esercitare ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 successive modifiche e integrazioni ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto ed operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, purchè tali attività diverse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale. Specifica delibera del Consiglio Direttivo individuerà le attività diverse che l'Associazione intende svolgere tenendo conto delle risorse anche volontarie e gratuite a disposizione.

Articolo 3) – Associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati all'Associazione sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche, gli Enti non aventi né scopo di lucro né economico prevalente che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle e altri Enti del Terzo settore.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti gli associati godono di pari diritti e doveri. Ogni associato ha un voto e sono ammesse deleghe nella misura di una sola ad un medesimo associato.

Articolo 4) – Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta presentando apposita domanda scritta, dichiarando di attenersi al presente Statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

E' compito del Consiglio Direttivo (ovvero di altro soggetto da esso delegato) esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

All'atto dell'accettazione della domanda, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro degli associati con contestuale rilascio della *tessera associativa* cosicché da tale momento il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento da proporre alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da soggetti minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Articolo 5) – Diritti

La qualifica di associato conferisce il diritto a:

- ☞① partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Ⓜ① partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti nonché alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto degli associati minorenni è esercitato da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà;
- Ⓜ① esaminare i libri sociali facendo istanza scritta al Consiglio Direttivo il quale sarà tenuto a fornire la documentazione richiesta nel termine ultimo di giorni quindici;
- Ⓜ① godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro rappresentanti o mandatari.

Articolo 6) – Doveri

Gli associati sono tenuti a:

- ⊖ osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- Ⓜ) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- Ⓜ) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- Ⓜ) versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa annuale viene stabilita con delibera del Consiglio Direttivo entro tre mesi decorrenti dall'inizio sociale e resta valida anche per gli anni successivi sino a diversa delibera.

Tale quota non potrà in ogni caso essere restituita. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria.

L'Associazione può stabilire la costituzione di un fondo di dotazione.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e si considerano a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in ipotesi di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o decesso dell'associato si

può dar luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione per il fondo di dotazione.

Gli associati su base volontaria potranno effettuare, su richiesta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea riunita in sede ordinaria, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati per la copertura di eventuali disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. Gli associati non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

Articolo 7) – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale, decesso o estinzione della persona giuridica o Ente.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione e provvede ad iscrivere l'annotazione sul libro degli associati con effetto decorrente da tale momento.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o promuova attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenete le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero *P.E.C.*

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato nella prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale dovrà essere convocato anche l'associato interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell'assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro degli associati a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Di tale deliberazione assunta dall'assemblea deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero *P.E.C.*

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione nel libro degli associati.

Gli associati receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa versata.

Articolo 8) – Risorse economiche – Fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eventuali quote supplementari degli associati;

- 3) contributi volontari degli associati ovvero di terzi;
- 4) lasciti testamentari, donazioni e legati;
- 5) contributi dello Stato, delle regioni, di Enti locali, di istituzioni o di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito degli scopi statutari;
- 6) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali in genere;
- 7) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 8) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali al raggiungimento delle finalità associative;
- 9) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi quali, a titolo meramente esemplificativo, spettacoli di intrattenimento, attività ludiche come feste, gite, sottoscrizioni anche a premi. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate conseguite;
- 10) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra gli associati né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 9) – Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 10) – Esercizio sociale e rendiconto economico-finanziario

L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i proventi e gli oneri dell'esercizio, suddivisi in base alle seguenti attività:

- attività istituzionali;
- attività marginali, direttamente connesse alle attività istituzionali;
- attività commerciali;
- raccolta di fondi.

Dal rendiconto devono inoltre risultare i lasciti e le donazioni.

Il rendiconto contabile, deve essere accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione di missione, entrambe predisposte dal Consiglio Direttivo. Il rendiconto contabile, la relazione illustrativa e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Il rendiconto, la relazione illustrativa e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Articolo 11) – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- ☉ l'assemblea degli associati;
- ♁ il Consiglio Direttivo;
- ♂ il Presidente;
- ♋ il Collegio Sindacale (organo facoltativo).

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

Si stabiliscono i seguenti principi:

- 1) eleggibilità libera degli Organi amministrativi;
- 2) principio del voto singolo;
- 3) sovranità dell'assemblea degli associati;
- 4) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei rendiconti economici-finanziari.

Articolo 12) – L'Assemblea degli associati

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea, viene fissato un giorno ulteriore per l'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con lettera raccomandata spedita agli associati almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal Libro degli associati.

La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma, fax ovvero e-mail confermata dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro degli associati.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti gli associati, risultanti dal Libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza, siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché all'interno del territorio comunale in cui ha sede l'Associazione.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi

la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, i componenti il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio ovvero il rendiconto economico-finanziario;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- l'approvazione di eventuali regolamenti;
- sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati e in merito all'esclusione degli associati;
- sul trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega.

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle Decisioni dell'Assemblea degli associati.

Articolo 13) – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto, da un numero dispari compreso fra un minimo di tre ed un massimo di venticinque.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax oppure per posta elettronica con comunicazione di avvenuta lettura da parte dell'interessato, da inviarsi non meno di 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

In difetto di tale formalità il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e, a titolo esemplificativo, sono compiti riservati al medesimo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) compilare il bilancio annuale ovvero il rendiconto economico-finanziario;
- d) redigere la relazione annuale al bilancio o al rendiconto economico-finanziario;
- e) redigere la relazione di missione;
- f) eleggere al proprio interno il Segretario e il Tesoriere;
- g) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- h) redigere il programma delle attività dell'associazione;
- i) nominare i responsabili per i vari settori dell'associazione;
- j) curare il corretto svolgimento delle varie attività;
- k) intrattenere i rapporti con i terzi;
- l) redigere la prima nota e curare gli affari di ordine tributario e legale;
- m) fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- n) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

La carica di Amministratore è gratuita.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con gli associati tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.

Il Consigliere che per tre volte consecutive senza giustificato motivo sia assente alle riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle Decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 14) – Il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Egli rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo la ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente può conferire procura ad uno o più amministratori sia per singoli atti che per categorie di atti.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Articolo 15) – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea anche fra i non associati.

Il Collegio resta in carica per tre esercizi sociali e i suoi membri sono rieleggibili.

Al Collegio Sindacale è affidato il controllo della gestione contabile, la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico-finanziario.

Articolo 16) – Pubblicità e trasparenza degli atti associativi

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (assemblea, Consiglio Direttivo, associati, Volontari e Collegio Sindacale), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali.

Tali documenti associativi, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Articolo 17) – Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente statuto.

Articolo 18) – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tale assemblea provvede alla nomina del liquidatore scelto anche fra i non associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità.

Articolo 19) – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli Organi, tra gli associati oppure tra gli organi e gli associati, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro 30 giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto dalle parti.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le pari contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Articolo 20) – Integrazione automatica di denominazione sociale

L'Associazione di Promozione Sociale denominata "Centro Culturale Anzolese", alla data di iscrizione dell'Ente nel RUNTS, assumerà automaticamente la denominazione di "Centro Culturale Anzolese APS ETS" ovvero "Centro Culturale Anzolese Associazione di Promozione sociale e Ente del Terzo settore.

Articolo 21) – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni ed enti senza fini di lucro integrate con il Codice del Terzo settore.

Letto, approvato e sottoscritto
Anzola dell'Emilia, 11/07/2019